

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3148

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

(V. Stampato Camera n. 3527)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1998*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Gover-
no della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimen-
to dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e
dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istitu-
zioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22
agosto ed il 6 settembre 1996

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Direttore Generale
Michelangelo JACOBUCCI
Direzione Generale delle Relazioni Culturali
Ministero degli Affari esteri
ROMA

Roma, 22 agosto 1996.

Reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di istruzione superiore in Italia).

Signor Direttore Generale,

con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1° dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiane e svizzere hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera, Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorità universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, può accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati.

Articolo 1. Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.

Articolo 2. Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di istruzione superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Articolo 3. I benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all'art. 6, lettera b).

Articolo 4. Le Scuole svizzere di cui all'articolo 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite:

insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6;

lo svolgimento di detti programmi è affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico è a carico delle scuole;

un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere;

la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) verterà sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999;

ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.

Articolo 5. La parte italiana è disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potrà decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all'art. 1.

Articolo 6.

a) i criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico Comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere;

b) il Comitato tecnico misto è convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per:

verificare l'estensibilità della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima;

prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche già notificate per via diplomatica all'altra Parte al movimento del loro verificarsi;

proporre aggiornamenti a quanto concordato *sub a)* e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi;

c) le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.

Articolo 7. Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalità previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94, n. 297.

Articolo 8. Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/1997, l'ammissione alle Università, Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Quest'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno.

Dante MARTINELLI

Allegato all'articolo 1.

1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea
2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale « Vilfredo Pareto », Losanna
3. Liceo Scientifico sperimentale « Leonardo da Vinci », Lugano
4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale « Istituto sul Rosenberg », San Gallo
5. Liceo Tecnico per il Turismo « Scalabrini Ginur », San Gallo
6. Liceo Scientifico « Istituto Internazionale Montana » del Zugerberg, Zurigo
7. Liceo Linguistico « Pier Martire Vermigli », Zurigo.

Allegato all'articolo 2.

1. Scuola Svizzera, Milano.
2. Scuola Svizzera, Roma.

S.E. l'Ambasciatore di Svizzera
Sig. Dante MARTINELLI
ROMA

Roma, 6 settembre 1996.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto 1996, il cui testo è il seguente:

« Signor Direttore Generale,

con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1° dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiane e svizzere hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera, Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorità universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, può accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati.

Articolo 1. Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.

Articolo 2. Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di istruzione superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Articolo 3. I benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all'art. 6, lettera b).

Articolo 4. Le Scuole svizzere di cui all'articolo 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite:

insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6;

lo svolgimento di detti programmi è affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico è a carico delle scuole;

un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere;

la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) verterà sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999;

ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.

Articolo 5. La parte italiana è disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potrà decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all'art. 1.

Articolo 6.

a) i criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico Comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere;

b) il Comitato tecnico misto è convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per:

verificare l'estensibilità della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima;

prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche già notificate per via diplomatica all'altra Parte al movimento del loro verificarsi;

proporre aggiornamenti a quanto concordato *sub a)* e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi;

c) le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.

Articolo 7. Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 16/4/94, n. 297.

Articolo 8. Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/1997, l'ammissione alle Università, Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Quest'Accordo può essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno ».

Ho l'onore di confermarLe che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Min. Plen. I cl:
Michelangelo JACOBUCCI

Allegati allo Scambio di Lettere italo-svizzero fatto a Roma il 22 agosto 1996 e il 6 settembre 1996 sul reciproco riconoscimento dei titoli di maturità rilasciati dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di istruzione superiore in Italia).

Allegato all'articolo 1.

1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea
2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale « Vilfredo Pareto », Losanna
3. Liceo Scientifico sperimentale « Leonardo da Vinci », Lugano
4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale « Istituto sul Rosenberg », San Gallo
5. Liceo Tecnico per il Turismo « Scalabrini Ginur », San Gallo
6. Liceo Scientifico « Istituto Internazionale Montana » del Zugerberg, Zurigo
7. Liceo Linguistico « Pier Martire Vermigli », Zurigo.

Allegato all'articolo 2.

1. Scuola Svizzera, Milano.
2. Scuola Svizzera, Roma.